



UFFICIO STUDI GIURIDICI

IL BURQA VERDE

Le furiose polemiche che si sono scatenate in ordine al disegno di legge di modifica della L. 157/1992 (“Norme di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), affiancate dalle iniziative referendarie volte all’abolizione dell’art. 842 del Codice Civile e dell’art. 19 ter delle Disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice Penale”, mirano – dichiaratamente – all’abolizione in Italia della caccia che gli animalisti pretendono di sostenere essere oggi divenuta incompatibile con il novellato art. 9 Cost. che, al terzo comma, rimette al Legislatore statale di disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali.

La questione è stata già dichiarata manifestamente infondata (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, 26.9.2024 n. 307 confermata da Consiglio di Stato, Sez. VI, 6.12.2024 n. 4666) sul corretto rilievo che la disposizione di cui al terzo comma dell’art. 9 Cost., seppure inserita tra i Principi Fondamentali, ha carattere programmatico e non immediatamente precettivo, esprimendo una riserva di legge statale sulle modalità di tutela degli animali e rinviando quindi l’individuazione concreta di tali forme di tutela alle scelte del Legislatore statale.

Al riguardo, tuttavia, gli animalisti continuano pervicacemente a sostenere che il terzo comma dell’art. 9 Cost. porrebbe la tutela degli animali (nessuna specie da intendersi esclusa) quale regola giuridica immediatamente cogente, diretta, piena ed effettiva non lasciando spazio all’approvazione di leggi o al “mantenimento in vita” di quelle esistenti che interferiscano, ritardino, depotenzino o peggio svuotino la completa protezione degli animali i cui diritti sarebbero oggi garantiti dalla Costituzione.



UFFICIO STUDI GIURIDICI

Di talché l'esercizio venatorio, ritenuto esclusivamente ludico perché diretto all'uccisione di animali selvatici per puro e mero diletto, non sarebbe più tollerabile in quanto non sorretto e giustificato dalla necessità di soddisfare interessi costituzionalmente garantiti o altri effettivi interessi rilevanti, ancorché, come vedremo, di (almeno) pari rango costituzionale.

*

In disparte che una così radicale visione non ammetterebbe alcuna distinzione tra attività necessitate e attività ludiche, tanto da non consentire neppure interventi di derattizzazione o di eliminazione di blatte, anche a voler affrontare il tema con riferimento alle sole attività ludiche le argomentazioni animaliste – e le più varie “note di colore” che le accompagnano, alcune delle quali potrebbero in ipotesi configurare i reati della diffamazione o del procurato allarme sociale – non sono da condividere laddove l'attività venatoria sia ricondotta nei rigorosi confini di un corretto inquadramento giuridico.

Nell'esercizio del proprio potere normativo il Legislatore statale dovrà comunque bilanciare l'interesse alla tutela animale con altri valori costituzionali, visto che nel nostro ordinamento i valori fondamentali sono in rapporto di reciproca integrazione, senza che uno di essi possa assumere valenza assoluta verso gli altri; in altri termini occorre evitare che nell'ordinamento emergano quelli che, con efficace espressione, sono definiti come “diritti costituzionali tiranni” (sulla necessità del bilanciamento degli “interessi costituzionalmente protetti”, Corte Costituzionale n. 264 del 19.11.2012, punti 4.1 e seguenti della parte in “diritto”).

*



UFFICIO STUDI GIURIDICI

Muovendo da quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale (sentenza 25.3.1976 n. 57) la rilevanza sociale della caccia è stata sempre riconosciuta, pur se progressivamente restringendone e condizionandone l'ambito in vista della necessaria coordinazione con altre esigenze ed altri diritti, sia quale espressione del diritto di libertà individuale sia, in linea con l'affermata opinione in sede scientifica, quale attività che, in forma controllata, concorre al mantenimento dell'ambiente, dell'ecosistema e degli habitat. Che oggi (come peraltro in precedenza) la tutela degli animali sia un bene giuridicamente protetto non è in dubbio, ma tutela non significa mantenimento in via assoluta dello status quo o finanche esigenza di implementazione. Infatti sono protetti – e senza riserva di legge statale – anche il patrimonio culturale, quello paesaggistico, quello ambientale così come l'ecosistema e la biodiversità di cui gli animali sono una componente. E tuttavia non sono vietati, mediante idonee procedure e proporzionali limiti, interventi che impattano su tali valori costituzionali sino, in alcuni casi, a determinarne la distruzione come ad esempio accade nel caso della costruzione di strade, ferrovie, opere idrauliche e opere pubbliche in genere ma altresì come accade nel caso di interventi di rilevanza urbanistica, edilizia e ambientale a carattere privato. Ciò dimostra di per se' che l'art. 9 Cost. non può dare luogo a una tutela assoluta o tirannica del singolo animale perché pur sempre da contemperare con altri interessi di rango costituzionale; a fortiori a fronte di una previsione che rinvia espressamente alla legge statale per quanto concerne le forme e le modalità di tutela, secondo procedure e criteri di contemperamento fra la protezione degli animali e la tutela di altri interessi di rango costituzionale appannaggio dell'uomo come appunto la libertà individuale, l'iniziativa economica, la salute, l'incolumità, la sicurezza, l'ambiente, l'ecosistema e gli habitat naturali.



UFFICIO STUDI GIURIDICI

Nella prospettiva offerta dagli animalisti il terzo comma dell'art. 9 Cost. è ridotto, irragionevolmente, all'immediato sostanziale divieto dell'attività venatoria, tralasciando completamente che il principio della tutela animale, la cui declinazione è rimessa al Legislatore statale, non può prescindere dal considerare e regolamentare tutte quelle attività umane ludiche che incidono negativamente sul benessere psicofisico degli animali fino in certi casi a metterne a repentaglio le capacità nutrizionali e riproduttive.

In altri termini se davvero, come affermano gli animalisti, il terzo comma dell'art. 9 Cost. ponga immediatamente una sopravvenuta incompatibilità costituzionale di tutte quelle attività umane ludiche che mettono a repentaglio la vita animale allora, in un quadro sociale prospettico costituzionalmente orientato, non ci si può certo fermare alla sola attività venatoria facendone il capro espiatorio che riporta alla memoria il Sig. Malaussene, personaggio dello scrittore Daniel Pennac: in ogni contesto pubblico-sociale un capro espiatorio o una minoranza, cui attribuire in via esclusiva la responsabilità che graverebbe su tutti, torna sempre utile (anche senza pervenire agli eccessi più drammatici del regime talebano).

La caccia vuole essere fatta passare quale capro espiatorio del disturbo e del depauperamento delle specie animali con la conseguente persecuzione di chi la pratica, mediante uno "squadrismo di informazione" che deliberatamente tralascia che molte altre attività ludiche umane ne sono la causa, anzi la causa prevalente.

Si potrebbero infatti elencare molte altre attività che connotano la vita dell'uomo che pur sempre sono espressioni di diritti personali ma che, svolte o per puro diletto o per esigenze che nulla hanno a che vedere con finalità di interesse pubblico, interferiscono indubbiamente con la vita animale fino a provocarne disturbo, sofferenze, incapacità riproduttiva e morte: solo per portare qualche sparuto esempio, la pesca, l'equitazione, il motocross, la nautica ... persino lo sci.



UFFICIO STUDI GIURIDICI

Allora, ove si dovesse pervenire a sopprimere l'attività venatoria ovvero la si dovesse comprimere in termini tali da rendere l'art. 9 Cost. un "diritto tiranno", molti altri diritti di pari dignità costituzionale insiti nell'essere e nel vivere umano dovrebbero essere sacrificati all'altare della assoluta tutela animale.

*

A ben riflettere molte, se non tutte, le attività umane ludiche che si svolgono all'aperto mettono a repentaglio la sopravvivenza o compromettono il benessere o recano disturbo al quieto vivere degli animali.

Eppure vengono dall'opinione pubblica ritenute pacificamente ammissibili per la salute psico-fisica dell'uomo. L'attività venatoria è una di queste, non diversa dalle altre.

Si prenda lo sci: la sua pratica, apparentemente innocua, è ritenuta salutare e distensiva, oltre che garanzia di importanti ricadute economiche sull'intero indotto montano, senza però porsi il problema a quale prezzo per la sopravvivenza e il benessere dello scricciolo, del fringuello alpino, della cincia dal ciuffo oppure della coturnice di montagna, del gallo cedrone, della lepre oppure ancora del camoscio, dello stambecco. Vogliamo, per onestà intellettuale e sempre seguendo l'esempio dello sci, soffermarci su quanti chilometri di piste e quanti impianti sono stati realizzati in Italia sacrificando montagne e valichi, eliminando boschi e foreste, alterando falde acquifere e torrenti, mettendo a repentaglio risorse idriche per l'innevamento artificiale? E il suo protrarsi fino nei mesi primaverili non reca disturbo o addirittura pregiudica la fase riproduttiva della fauna selvatica? Il tutto con speculari negative conseguenze sugli animali, rispetto alle quali recedono quelle legate allo svolgimento dell'attività venatoria.

*



UFFICIO STUDI GIURIDICI

Ma anche laddove si rivolga il pensiero ad attività umane che nulla hanno di ludico-ricreativo, essendo rivolte alla produzione di beni e servizi di pubblico interesse, il rapporto con la caccia si rivela impietoso.

La mater familias che si reca al mercato per acquistare un pollo o una bistecca è consapevole della filiera produttiva che le consente di portarlo in tavola?

Non è un caso che l'esimente penale di cui all'art. 19 ter delle "Disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice Penale" ricomprenda non solo la caccia ma anche la pesca, l'allevamento, il trasporto, la macellazione, la sperimentazione, l'attività circense, i giardini zoologici, etc.. Eppure gli animalisti hanno promosso un referendum abrogativo di detta norma avente ad oggetto esclusivamente la caccia, con un malcelato intento persecutorio nei confronti di quella minoranza che la pratica.

Si vuole l'olocausto dei cacciatori magari obbligandoli a indossare un burqa verde che li individui e li emargini dalla società?

Siccome però, come visto, moltissime attività umane, che non godono dell'esimente penale, arrecano disturbo, ferimento e morte degli animali, fin da subito queste dovrebbero allora essere impedito e sanzionate in applicazione delle norme del Titolo IX-bis del libro II del Codice Penale.

Quale impatto sociale conseguirebbe se fin da subito, per esempio, fossero controllati i parabrezza di auto e scooters, allorquando usati per diletto, per verificare quanti insetti (si pensi solo alle api o alle farfalle) vi hanno trovato la morte con conseguente condanna, anche penale, di chi era alla guida?

*

Tutto questo a dire che voler considerare che il novellato art. 9 Cost. operi tirannicamente e ponga il divieto assoluto e immediato allo svolgimento di qualsiasi ludica attività umana che possa "disturbare" il singolo animale (nessun essere vivente escluso) si porrebbe in contrasto, primariamente, con il principio sovrano di



UFFICIO STUDI GIURIDICI

ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. nonché con i principi di pari rango costituzionale quali la libertà individuale, il benessere psicofisico dell'uomo e la sua salute, l'attività economica.

Del resto il divieto dell'attività venatoria causerebbe sofferenze ai cani da caccia comprimendone irrimediabilmente la naturale indole, così da pregiudicarne la perpetuazione in dispregio dell'interesse intergenerazionale posto dal novellato art. 9 Cost. al mantenimento delle specie animali. Nel nostro Paese sono presenti circa centomila cani da caccia il cui naturale comportamento, istintivo, che è quello di "predare" secondo le rispettive indole (cani da ferma, cani da riporto, cani da seguita, cani da tana, cani da sangue o da traccia), non può essere sacrificato perché anche ad essi deve essere riconosciuto il diritto al benessere psicofisico.

*

E' peraltro da notare che la caccia, espressione di libertà individuale come riconosciuto dalla richiamata Corte Costituzionale, lungi dal potersi definire attività meramente ludica, è invece attività sportivo-motoria svolta per procacciarsi cibo dal momento che il cacciatore, la sua famiglia e i suoi amici consumano la selvaggina catturata le cui carni hanno, notoriamente, caratteristiche di prelibatezza e di altissimo pregio nutrizionale oltretutto di qualità ben superiore alle carni di allevamento. Tanto è vero che la carne di selvaggina trova anche ingresso nella più alta arte culinaria.

Che la caccia sia un'attività sportivo-motoria è stato acclarato, durante il periodo del Covid, dal DPCM 3.11.2020 che ebbe ad autorizzarne lo svolgimento nel mentre, al contrario e al contempo, ebbe a vietare tutte le attività ludiche.

Ne' al riguardo può opporsi che la Federazione Italiana della Caccia (e alcun'altra associazione venatoria) non sia (più) affiliata al CONI giacché questo non fa venir meno l'attività sportivo-motoria che può essere svolta al di fuori delle federazioni.



UFFICIO STUDI GIURIDICI

Anzi, alcune volte, sono le federazioni che seguono il diffondersi dell'attività sportiva come avvenuto di recente per il padel. Nello stesso tempo molte federazioni, a loro volta, non sono espressione di attività sportivo-motoria, per lo meno nel senso comune del termine, come nel caso della Federazione Italiana del Biliardo o la Federazione Italiana dei Cronometristi o la Federazione Italiana Tabaccai o la Federazione Italiana del Gioco Bridge affiliata al CONI.

Che poi l'attività sportivo-motoria possa essere anche ludica è del tutto evidente giacché ne è una componente, ancorché non essenziale, che spinge milioni di persone a praticare lo sci, il golf, il tennis, il calcio o calcetto, la pallavolo, il basket, il canottaggio, etc...

La caccia, quale riconosciuta attività sportivo motoria, risulta quindi conforme a Costituzione per quanto stabilito dall'art. 33 Cost., recentemente modificato, ai sensi del quale la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme (TAR Veneto, Sez. IV, sentenza 13.12.2024 n. 2964).

*

Molteplici sono le ragioni giuridiche che confliggono con l'abrogazione della caccia cui anelano gli animalisti.

Anzitutto vi sono tutta una serie di norme degli Statuti delle Regioni a statuto speciale - e dunque leggi costituzionali - che prevedono la competenza regionale in materia di caccia (v. art. 14, lett. 1, Statuto di Sicilia; art. 3, lett. i, Statuto Sardegna; art. 2, lett. 1, Statuto Valle d'Aosta; art. 4 n. 3 Statuto Friuli Venezia Giulia; art. 4, n. 11 Statuto Trentino Alto Adige) di talché l'abrogazione della caccia si tradurrebbe in una inammissibile abrogazione di competenze costituzionalmente attribuite.

La caccia trova poi espresso riconoscimento nel Codice Civile che, in deroga al diritto dominicale, ne consente l'esercizio nei fondi altrui (salvo alcune eccezioni), tra l'altro



UFFICIO STUDI GIURIDICI

anche mediante l'occupazione temporanea con l'approntamento di appostamenti (Corte Cost. 6.7.2021 n. 838).

La caccia, come visto, costituisce deroga (art. 19 ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice Penale) alle norme penali che puniscono condotte delittuose e contravvenzionali nella detenzione, nel maltrattamento e nell'uccisione di animali.

Ma soprattutto anche a livello dell'Unione Europea vi è il riconoscimento della caccia sotto almeno due diversi versanti.

a) Il primo versante è dato dalle Direttive 2009/147 (cd. "Direttiva Uccelli") e 1992/43 (cd. "Direttiva Habitat") che, pur perseguendo l'obiettivo della tutela animale, consentono tuttavia, nei limiti della proporzionalità e previa dimostrazione di adeguate ragioni, deroghe a detta disciplina di tutela consentendo il prelievo di alcune specie (Dir. "Uccelli", decimo "considerando").

Di talché la Corte di Giustizia, Sez. I, 17.3.2021, C-900/19 (One Voice C. Ministre de la Transition écologique), ha rilevato che la caccia agli uccelli selvatici, seppur praticata a fini amatoriali alle condizioni stabilite dalla "Dir. Uccelli", può costituire un "impiego misurato" autorizzato da tale Direttiva [sentenza del 23.4.2020, Commissione/Finlandia (Caccia primaverile all'edredone maschio), C-217/19, EU:2020:291, punto 65 e giurisprudenza ivi citata], e ancora, al punto 33, ha osservato che "possono parimenti rientrare nella nozione di 'impiego misurato' i metodi tradizionali di caccia, poiché, come menzionato all'articolo 2 di detta direttiva, gli Stati membri ne devono tener conto". Del pari, in relazione alla disciplina di protezione dettata dal Regolamento n. 1099/2009, la Corte di Giustizia, Grande Sezione, 17.12.2020, C-336/19, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e A. C. Vlaamse Regering, con riguardo all'articolo 1, paragrafo 1, 1° co., che ha lo scopo di "disciplinare l'abbattimento degli animali allevati o detenuti per la produzione di



UFFICIO STUDI GIURIDICI

alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché l’abbattimento di animali a fini di spopolamento e operazioni correlate”, ha precisato che esso non si applica a determinate attività, tra le quali figura l’abbattimento di animali durante eventi culturali o sportivi (v. n. 86) e tra gli eventi sportivi viene espressamente menzionata la caccia, contrastando così quanto aveva osservato il Giudice di rinvio il quale aveva ravvisato una lacuna nel fatto che il Regolamento n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, escluderebbe dal suo ambito di applicazione o esonererebbe dall’obbligo ivi previsto l’abbattimento di animali che avviene nell’ambito della caccia, della pesca nonché di eventi culturali e sportivi: esonero che invece ha un riconoscimento esplicito e che dunque costituisce il riconoscimento altrettanto esplicito della legittimità della caccia perché conforme alla normativa unionale.

b) Il secondo versante è dato dall’art. 13 TFUE secondo cui la disciplina volta a garantire il benessere degli animali (elevati a “esseri sensienti”, come non è invece riconosciuto nel novellato art. 9 Cost.) deve al contempo rispettare consuetudini e tradizioni degli Stati membri. Non è casuale che in alcuni Paesi europei che hanno anticipato la “costituzionalizzazione” della tutela degli animali la caccia sia ritenuta attività pienamente legittima. L’esempio più vicino e significativo è quello della Francia ove la caccia, storica tradizione culturale, è stata costituzionalizzata (“*Article Preamble Constitution du 4 octobre 1958*”) mediante l’inserimento nel corpo normativo che regola la tutela dell’ambiente (“*Charte de l’Environnement de 2004*”) al cui interno il cacciatore è definito “sentinella” della fauna selvatica e del territorio. E che la caccia rientri nelle tradizioni culturali anche del nostro Paese, quale elemento di consolidato costume, non può certo essere posto in dubbio.

La caccia è praticamente coeva alla storia umana e sebbene abbia perso all’attualità il suo carattere originario di prevalente – se non addirittura esclusiva – fonte di



UFFICIO STUDI GIURIDICI

sostentamento delle comunità, persegue pur sempre, come già evidenziato, scopi alimentari e culinari di carni prelibate più salutari, continuando a far parte ancora della tradizione storica, sociale e culturale italiana.

Difatti, nella voce “Caccia” dell’Enciclopedia Giuridica Treccani si ricorda *“la plurisecolare concezione della caccia quale facoltà non vincolata e naturale dell’uomo, almeno nei paesi di tradizione giuridica romanistica, nei quali, a differenza della maggior parte dei paesi continentali, tale concezione ha resistito alla configurazione restrittiva della caccia, quale attività riservata al proprietario fondiario e, prima ancora, privilegio del signore feudale. Tradizione, questa, che, in paesi come la Francia e l’Italia, si manifesta in un diffuso e vasto radicamento popolare”*.

Il che oltretutto giustifica la previsione dell’art. 842 Cod. Civ. che consente ai cacciatori di accedere nei fondi altrui, seppure con le limitazioni imposte dalle normative anche regolamentari in materia.

Del resto, la presenza nella tradizione italiana storico-culturale trova conferma nella letteratura anche più recente (si pensi solo a Sciascia, a Cassola o a Camilleri), la quale è ricchissima di riferimenti alla caccia, considerandola appunto un *quid* caratterizzante la nostra storia e la nostra cultura. La caccia ha pure salde radici nella letteratura giuridica: ad esempio è dedicata alla caccia una nota di P. Calamandrei dal titolo *“La causa più originale che ho difeso”* (ora in *Opere Giuridiche*, X, Napoli, 1985, p.385); così come nella pittura fino dai dipinti del ‘400 di Paolo Uccello, nei dipinti del ‘600 di Domenico Zampieri detto “Domenichino”, nei dipinti della Scuola Lombarda e di Olivero del ‘700, nei dipinti dell’800 e degli inizi del ‘900 dei Macchiaioli e post-Macchiaioli come Cecconi, Campigli e Mariani.



UFFICIO STUDI GIURIDICI

La caccia, dunque, quale espressione della tradizione storico-culturale del nostro Paese gode di tutela assoluta – al pari della tutela degli animali – secondo consolidati principi unionali e nazionali che trovano ingresso persino nell’ambito della concorrenzialità dei mercati, come è dato ricavare dall’art. 12, parag. 3, Dir. 2006/123/CE, dall’art. 8 L. 59/2010 e dall’art. 12 L. 214/2023.

*

Va altresì ricordato che la caccia ha anche un riconoscimento a livello di diritto internazionale: la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, approvata a Berna il 19.9.1979, al pari della Dir. Habitat, nel mentre vieta la cattura e l’uccisione di tutta una serie di specie di fauna selvatica espressamente elencata, riconosce che al di fuori delle specie protette la caccia è ammessa, tanto è vero che l’allegato IV intitolato “*Mezzi e metodi di caccia e di altre forme di sfruttamento vietati*”, si limita a vietare l’impiego di armi semi-automatiche o automatiche con caricatore dotato di più di due colpi, consentendo quindi (per converso) l’impiego delle tradizionali doppiette e dei sovrapposti nell’esercizio della consentita attività venatoria.

E anche secondo la giurisprudenza unionale la caccia costituisce una pratica storico-culturale meritevole di considerazione (CGUE 17.3.2021 C-900/19 par. 33-36 e per riferimenti CGUE 23.4.2020 C-217/19 e C-161/19; CGUE 21.6.2018 C-557/15).

Può dunque affermarsi che la caccia non è di per sé contro la Costituzione: quale attività sportivo-motoria, come riconosciuta dalla Corte Costituzionale, è espressione di una libertà costituzionalmente garantita da porre in bilanciamento con il principio di tutela degli animali, e primariamente delle specie protette, senza però poter giungere a esacerbate limitazioni o addirittura al divieto assoluto al pari di altre attività umane ludico-ricreative necessarie al benessere psicofisico dell’uomo che pure incidono sull’ambiente e cagionano dannose interferenze sulla vita animale.



UFFICIO STUDI GIURIDICI

Tale bilanciamento deve tener conto non solo della disciplina unionale così come espressamente dispone l'art. 117, 1° comma, Cost. e dunque dei valori che per l'art. 13 TFUE richiedono rispetto (tra i quali l'attività venatoria) ma altresì delle evidenze scientifiche acquisite da studi e fonti d'informazione accreditate che non si esauriscono nei pareri dell'Ispira.

*

Ma soprattutto la caccia rappresenta, laddove considerata nel suo insieme, una forma di conservazione dell'ambiente, dell'ecosistema e della biodiversità oltre che del patrimonio animale.

Infatti la caccia, lungi dal potersi ridurre “allo sparo”, deve essere apprezzata quale attività complessa svolta nell'intero arco temporale di tutte le stagioni giacché i cacciatori contribuiscono, intervenendo sul territorio e facendosi carico dei relativi oneri, al mantenimento e al miglioramento dell'ambiente, essendo ovviamente loro precipuo interesse favorire l'implementazione del patrimonio faunistico; contrastano il fenomeno del bracconaggio; affiancano la P.A. nelle operazioni di monitoraggio delle specie selvatiche nonché nel controllo e nel contenimento delle specie alloctone, invasive, dannose e pericolose oltreché delle specie in eccessiva espansione che mettono a repentaglio l'incolumità e la salute dell'uomo, le sue attività, principalmente agricole, e le sue proprietà; sono chiamati a collaborare in operazioni di soccorso e di recupero; sono indefettibili attori nel contrasto del diffondersi della peste suina; tramite le proprie associazioni partecipano alla gestione degli ATC, al perfezionamento dei piani di gestione riferiti alle specie selvatiche meritevoli di maggiore attenzione.

Sicché l'attività venatoria, correttamente considerata nel suo insieme, al contrario di quanto sostengono gli animalisti, contribuisce al soddisfacimento dell'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della biodiversità e quindi risulta conforme ai principi assoluti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 Cost.



UFFICIO STUDI GIURIDICI

*

A tali considerazioni valga poi aggiungere che il divieto assoluto della caccia determinerebbe il proliferare incontrollato della fauna selvatica che riverbererebbe i suoi effetti non solo sull'ambiente, sull'ecosistema e sulla biodiversità ma altresì sulle attività umane e primariamente sull'agricoltura con conseguenze irrimediabili e irrisarcibili.

Il proliferare incontrollato della fauna selvatica vedrebbe sopraffare alcune specie su altre in un rapporto animale predatore/animale predato ovvero animale predominante/animale soccombente che, se non controllato, porta alla rarefazione se non addirittura all'estinzione.

Ma anche il divieto o la riduzione del prelievo di una determinata specie se è di tutela di quella specie al contempo, provocandone una eccessiva proliferazione, causa la sofferenza o la scomparsa di altre specie così da comportare l'alterazione dell'ambiente, dell'ecosistema e della biodiversità.

Il che riconduce la tutela degli animali selvatici alla stessa prospettiva che prima della riforma dell'art. 9 Cost. ha consentito di affermare che la tutela della fauna selvatica non coincide con la tutela di singoli individui bensì delle specie al fine di garantirne la conservazione e la riproduzione in un quadro di tutela ambientale ove la caccia ha da sempre trovato e continua a trovare piena legittimazione costituzionale.

Come è stato riconosciuto il novellato art. 9 Cost. si pone infatti quale esplicitazione di principi già desumibili dal dettato costituzionale di cui all'art. 117, comma 2 lett. s, Cost. a garanzia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (Corte Costituzionale 14.6.2017 n. 139; 14.11.2007 n. 378; 7.11.2007 n. 367; 30.12.1987 n. 641; 28.5.1987 n. 210; ord. 30.7.1993 n. 365), sicché non risulta di carattere innovativo bensì ricognitivo del valore primario e fondamentale del bene ambiente, di cui gli animali



UFFICIO STUDI GIURIDICI

sono una componente, secondo una sua concezione unitaria *“comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali.*

Esso comprende la conservazione, la razionale gestione e il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), l'esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale e in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni” (Corte Costituzionale 28.5.1987 n. 210).

L'art. 9 Cost. si limita a porre in maniera distinta l'esigenza della tutela degli animali, già pienamente garantita dall'art. 117, comma 2, lett. s, Cost., che la Corte Costituzionale continua ad assumere a parametro di legittimità, rimettendo al Legislatore statale il compito di raccogliere e disciplinare quello spirito che ha portato alla novella costituzionale e che tuttavia non riconosce affatto alla tutela degli animali una prevalenza assoluta su altri diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione (primi fra tutti la libertà individuale, la tutela del benessere psicofisico dell'uomo, la pratica sportivo motoria in tutte le sue forme, le attività legate al libero sviluppo della personalità, la libertà di iniziativa economica) dovendosi costituzionalmente garantire un punto di equilibrio con gli stessi che *“deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale”* (Corte Costituzionale 9.5.2013 n. 85).

Pertanto la tutela degli animali resta sempre da comporre con l'esigenza di regolamentare l'attività venatoria come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenze 23.11.2022 n. 254; 8.5.2024 n. 124 e giurisprudenza ivi richiamata) senza che possa trovare giustificazione ne' il suo divieto ne' ingiustificate e irragionevoli limitazioni, al pari peraltro di molte altre attività che connotano l'essere uomo e che assurgono a



UFFICIO STUDI GIURIDICI

tutela costituzionale primaria il cui divieto, se posto, sarebbe irrisarcibile in termini sociali, morali ed economici.

Non è risarcibile in alcun modo la perdita del diritto alla libertà individuale, non è risarcibile la perdita del diritto al benessere psicofisico e alla salute, non è risarcibile la perdita del diritto alla sicurezza e all'incolumità.

Ma a ben vedere neppure è risarcibile la perdita del diritto all'attività economica che, qualora sacrificata alla tutela assoluta degli animali, comporterebbe, oltre all'insostenibile dissesto delle casse pubbliche in termini di risarcimento dei danni provocati dalla fauna appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, anche inevitabili conseguenze sociali (si consideri che l'“indotto caccia”, secondo lo studio Nomisma pubblicato nel 2023, incide sul PIL nazionale per lo 0,4% corrispondente a un valore complessivo di 8,5 miliardi di euro).

A dimostrazione che la caccia è attività che concorre alla salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema e degli habitat, detto ammontare complessivo si compone di risorse (centinaia di milioni di euro) destinate alla gestione ambientale, alla prevenzione e al risarcimento danni all'agricoltura, oltre al valore intrinseco di attività socio sanitarie, al valore dell'autoconsumo di carne di selvaggina, al valore sociale, cui poi si aggiunge il valore generato dall'attività venatoria.

*

La pretesa di vedere abolire la caccia, oltre a rivelarsi in contrasto con i principi unionali e costituzionali, non può dunque non aprire la strada al conseguente divieto di moltissime altre attività umane da sacrificare, incondizionatamente, alla assoluta tutela dei diritti degli animali. Ma in un qualsiasi ordinamento, che non sia dittatoriale o repressivo, chi gode di diritti, tantopiù assoluti, è tenuto a rispettare correlativi obblighi: quali sarebbero gli obblighi degli animali?



UFFICIO STUDI GIURIDICI

Se paradossale sia la risposta da dare, altrettanto paradossale è la pretesa di ghettizzare i cacciatori cui idealmente far indossare il burqa verde.

Alberto Maria Bruni